

Versione precedente	Nuova stesura
<p align="center"><b>REGOLAMENTO ELETTORALE</b></p> <p>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI, DEI RICERCATORI, DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E DEGLI ALLIEVI AL CONSIGLIO DIRETTIVO, AI CONSIGLI DI CLASSE, AL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA ED AL CONSIGLIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE E DEL CALCOLO</p> <p><i>Emanato con D.D. n. 451 del 28 aprile 1995 e modificato con D.D. n. 599 del 10.6.1995, n. 139 del 4.5.2001, n. 152 del 14.5.2001 e n. 206 del 22.4.2005</i></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO ELETTORALE</b></p> <p>ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI, DEI RICERCATORI, DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO, DEGLI ALLIEVI <b>E DEI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA E DI BORSE POST-DOTTORALI</b> AL CONSIGLIO DIRETTIVO, <b>AL COLLEGIO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DI CUI ALL'ART. 13 COMMA 2 DELLO STATUTO, AL COLLEGIO ACCADEMICO</b>, AI CONSIGLI DI CLASSE <b>ACCADEMICA</b>, AL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA ED AL CONSIGLIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE E DEL CALCOLO</p> <p><i>Emanato con D.D. n. 451 del 28 aprile 1995 e modificato con D.D. n. 599 del 10.6.1995, n. 139 del 4.5.2001, n. 152 del 14.5.2001 e n. 206 del 22.4.2005</i></p>
<p align="center">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI</p> <p align="center">Art. 1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>Il presente regolamento disciplina, nei casi previsti dallo Statuto, il procedimento di nomina dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli allievi, del personale tecnico e amministrativo al Consiglio direttivo, ai Consigli di Classe, al Consiglio di Biblioteca, al Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo.</p>	<p align="center">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI</p> <p align="center">Art. 1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>Il presente regolamento disciplina, nei casi previsti dallo Statuto <b>e dai regolamenti</b>, il procedimento di nomina dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli allievi, <b>dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali</b> e del personale tecnico e amministrativo al Consiglio direttivo, <b>al Collegio per l'elezione del Direttore di cui all'art. 13 comma 2 dello Statuto, al Collegio accademico</b>, ai Consigli di Classe <b>accademica</b>, al Consiglio di Biblioteca, al Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo.</p>
<p align="center">Art. 2 <i>(Modalità di nomina)</i></p> <p>Le nomine dei rappresentanti di cui all'art. 1 hanno luogo ad esito di elezioni da tenersi a scrutinio segreto.</p> <p>Nei casi in cui una categoria ha diritto a</p>	<p align="center">Art. 2 <i>(Modalità di nomina)</i></p> <p>Le nomine dei rappresentanti di cui all'art. 1 hanno luogo ad esito di elezioni da tenersi a scrutinio segreto.</p> <p>Nei casi in cui una categoria ha diritto a</p>

<p>esprimere più di un rappresentante, le elezioni si svolgono con voto limitato.</p>	<p>esprimere più di un rappresentante, le elezioni si svolgono con voto limitato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Data delle elezioni)</i></p> <p>Tutte le elezioni di cui al presente regolamento sono indette con decreto del Direttore. Con lo stesso provvedimento sono approvate le liste elettorali. Il decreto e le liste elettorali sono pubblicati all'albo ufficiale della Scuola.</p> <p>Le elezioni si tengono in giorni feriali con esclusione delle festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato.</p> <p>Le elezioni non possono comunque essere indette nei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Data delle elezioni)</i></p> <p>Tutte le elezioni di cui al presente regolamento sono indette con decreto del Direttore. Con lo stesso provvedimento sono approvate le liste elettorali. Il decreto e le liste elettorali sono pubblicati all'albo ufficiale della Scuola.</p> <p>Le elezioni si tengono in giorni feriali con esclusione delle festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato.</p> <p>Le elezioni non possono comunque essere indette nei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Aggregazioni di più elezioni e apertura dei seggi)</i></p> <p>Per motivi di opportunità ed economicità, nella stessa tornata elettorale possono essere indette le elezioni di diverse rappresentanze di categoria e di diversi organi statuari indicati all'art. 1, alle quali può essere preposto un unico seggio.</p> <p>Le urne devono rimanere aperte in orario antimeridiano e pomeridiano, per un numero minimo di otto ore.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Aggregazioni di più elezioni e apertura dei seggi)</i></p> <p>Per motivi di opportunità ed economicità, nella stessa tornata elettorale possono essere indette le elezioni di diverse rappresentanze di categoria e di diversi organi statuari indicati all'art. 1, alle quali può essere preposto un unico seggio.</p> <p>Le urne devono rimanere aperte in orario antimeridiano e pomeridiano, per un numero minimo di otto ore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Corpo elettorale)</i></p> <p>Salvo quanto previsto nel seguito del regolamento, l'elettorato compete, nell'ambito delle categorie di rispettiva appartenenza, al personale di ruolo che presti servizio, anche in prova, su posti organici della Scuola.</p> <p>Tra il personale di cui al precedente comma sono compresi anche i professori collocati fuori ruolo o in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Per l'elezione delle rappresentanze studentesche, il corpo elettorale è costituito dagli allievi del corso ordinario e dagli allievi del corso di perfezionamento della Scuola</p> <p>Ai fini elettorali, il possesso della condizione di allievo del corso ordinario o di allievo del corso di perfezionamento è determinato nel rispetto delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Corpo elettorale)</i></p> <p>Salvo quanto previsto nel seguito del regolamento, l'elettorato compete, nell'ambito delle categorie di rispettiva appartenenza, al personale di ruolo che presti servizio, anche in prova, su posti organici della Scuola.</p> <p>Tra il personale di cui al precedente comma sono compresi anche i professori collocati fuori ruolo o in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Per l'elezione delle rappresentanze studentesche, il corpo elettorale è costituito dagli allievi del corso ordinario e dagli allievi del corso di perfezionamento della Scuola</p> <p>Ai fini elettorali, il possesso della condizione di allievo del corso ordinario o di allievo del corso di perfezionamento è determinato nel rispetto delle</p>

<p>disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico.</p> <p>I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del regolamento devono essere posseduti alla data in cui sono indette le votazioni.</p>	<p>disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico.</p> <p>I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del regolamento devono essere posseduti alla data in cui sono indette le votazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>Salvo quanto previsto da disposizioni di legge e da altre disposizioni del presente regolamento, il mandato a rappresentare i professori nei casi previsti all'art. 1 è incompatibile con la carica di Direttore, di Vicedirettore e di Preside.</p> <p>Nei casi di incompatibilità previsti dal presente regolamento, l'esercizio del diritto di opzione deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione della elezione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>Salvo quanto previsto da disposizioni di legge e da altre disposizioni del presente regolamento, il mandato a rappresentare i professori nei casi previsti all'art. 1 è incompatibile con la carica di Direttore, di Vicedirettore e di Preside.</p> <p>Nei casi di incompatibilità previsti dal presente regolamento, l'esercizio del diritto di opzione deve avvenire entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione della elezione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Pubblicità)</i></p> <p>La pubblicazione dei decreti del Direttore che indicano le elezioni all'albo ufficiale della Scuola ha valore di notifica e efficacia di convocazione per gli elettori interessati.</p> <p>La Scuola <del>assicura</del>, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, a tutte le componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali condizioni paritarie di partecipazione e competizione, ivi compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Pubblicità)</i></p> <p>La pubblicazione <b>all'Albo Ufficiale della Scuola</b> dei decreti del Direttore che indicano le elezioni all'albo ufficiale della Scuola ha valore di notifica e efficacia di convocazione per gli elettori interessati.</p> <p>La Scuola, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, <b>assicura</b> a tutte le componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali condizioni paritarie di partecipazione e competizione, ivi compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Partecipazione al voto del personale)</i></p> <p>Il personale della Scuola che si trovi in missione nell'interesse dell'amministrazione ha diritto per l'esercizio del voto, a seguito di espressa e preventiva istanza, a raggiungere la sede della Scuola e al rimborso delle spese di viaggio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Partecipazione al voto del personale)</i></p> <p>Il personale della Scuola che si trovi in missione nell'interesse dell'amministrazione ha diritto per l'esercizio del voto, a seguito di espressa e preventiva istanza, a raggiungere la sede della Scuola e al rimborso delle spese di viaggio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Commissione elettorale)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Commissione elettorale)</i></p>

<p>A tutte le elezioni di cui al presente regolamento è preposta una Commissione elettorale nominata ogni due anni dal Consiglio direttivo. La Commissione elettorale effettua le operazioni ad essa attribuite dal presente regolamento.</p> <p>La Commissione elettorale è presieduta dal Direttore Amministrativo <del>e ne</del> fanno parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un professore;</li> <li>- un ricercatore;</li> <li>- un allievo;</li> <li>- un membro del personale tecnico e amministrativo.</li> </ul> <p>I membri di cui al comma precedente sono proposti dai rappresentanti della categoria in Consiglio direttivo.</p> <p>Partecipa alla Commissione elettorale, su designazione del Direttore Amministrativo, senza diritto di voto, un impiegato dell'area amministrativa, categoria C, che <del>esercita</del> le funzioni di Segretario verbalizzante.</p> <p>La Commissione ha competenza permanente ed esclusiva.</p> <p>I componenti della Commissione elettorale non possono fare parte dei Seggi previsti dal presente regolamento.</p>	<p>A tutte le elezioni di cui al presente regolamento è preposta una Commissione elettorale nominata ogni due anni dal Consiglio direttivo. La Commissione elettorale effettua le operazioni ad essa attribuite dal presente regolamento.</p> <p>La Commissione elettorale è presieduta dal Direttore Amministrativo; <b>di essa</b> fanno parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un professore;</li> <li>- un ricercatore;</li> <li>- un allievo;</li> <li>- un membro del personale tecnico e amministrativo.</li> </ul> <p>I membri di cui al comma precedente sono proposti dai rappresentanti della categoria in Consiglio direttivo.</p> <p>Partecipa alla Commissione elettorale, su designazione del Direttore Amministrativo, senza diritto di voto, un impiegato dell'area amministrativa, categoria C, che <b>assolve</b> le funzioni di Segretario verbalizzante.</p> <p>La Commissione ha competenza permanente ed esclusiva.</p> <p>I componenti della Commissione elettorale non possono fare parte dei Seggi previsti dal presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Validità delle elezioni, quorum dei votanti)</i></p> <p>Per la validità delle elezioni, è necessario che vi prenda parte almeno la metà degli elettori. Nel caso che il quorum non sia raggiunto, le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni. In tale ipotesi, il quorum dei votanti è ridotto <del>al 20%</del> degli elettori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Validità delle elezioni, quorum dei votanti)</i></p> <p>Per la validità delle elezioni, è necessario che vi prenda parte almeno la metà degli elettori. Nel caso che il quorum non sia raggiunto, le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni. In tale ipotesi, il quorum dei votanti è ridotto <b>a un quinto</b> degli elettori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Decorrenza del mandato)</i></p> <p><del>Il mandato dei rappresentanti eletti al Consiglio direttivo e ai Consigli di Classe decorre dall'anno accademico successivo alla nomina, salvo quanto previsto dai commi successivi.</del></p> <p><del>Il mandato dei rappresentanti degli allievi al Consiglio direttivo e ai Consigli di Classe decorre dall'anno solare successivo alla nomina.</del></p> <p>Il mandato di tutti i rappresentanti di categoria al Consiglio di Biblioteca e al Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Decorrenza del mandato)</i></p> <p><b>Tutti i mandati elettivi decorrono</b> dall'anno accademico successivo alla nomina, salvo quanto previsto dai commi successivi.</p> <p>Il mandato dei rappresentanti degli allievi <b>e dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali</b> decorre dall'anno solare successivo alla nomina.</p> <p>Il mandato di tutti i rappresentanti di categoria al Consiglio di Biblioteca e al Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo</p>

<p>decorre dall'anno solare successivo alla nomina Nel caso di sostituzioni o di elezioni suppletive successive alla decorrenza dei termini indicati ai commi precedenti, il mandato decorre dalla data del decreto di nomina ed ha efficacia fino all'esaurimento del termine ordinario di durata.</p>	<p>decorre dall'anno solare successivo alla nomina Nel caso di sostituzioni o di elezioni suppletive successive alla decorrenza dei termini indicati ai commi precedenti, il mandato decorre dalla data del decreto di nomina ed ha efficacia fino all'esaurimento del termine ordinario di durata.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II ELEZIONI DELLE COMPONENTI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIE AL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p style="text-align: center;">CAPO I COMPONENTI ELETTIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Elezioni dei rappresentanti di categoria di cui all'art. 10, primo comma, dello Statuto)</i></p> <p>Il presente titolo disciplina l'elezione al Consiglio direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di tre rappresentanti dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di lettere e filosofia,</li> <li>b) di tre rappresentanti dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di scienze m. f. e n.;</li> <li>c) di un rappresentante dei ricercatori della Classe di lettere e filosofia;</li> <li>d) di un rappresentante dei ricercatori della Classe di scienze m. f. e n.;</li> <li>e) di un rappresentante degli allievi della Classe di lettere e filosofia;</li> <li>f) di un rappresentante degli allievi della Classe di scienze m. f. e n.;</li> <li>g) di due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">TITOLO II ELEZIONI DELLE COMPONENTI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIE AL CONSIGLIO DIRETTIVO <b>E AL COLLEGIO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DI CUI ALL'ART. 13 COMMA 2 DELLO STATUTO</b></p> <p style="text-align: center;">CAPO I COMPONENTI ELETTIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Elezioni dei rappresentanti di categoria di cui all'art. 15, primo comma, dello Statuto)</i></p> <p>Il presente titolo disciplina l'elezione al Consiglio direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h) di tre rappresentanti dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di lettere e filosofia,</li> <li>i) di tre rappresentanti dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di scienze m. f. e n.;</li> <li>j) di un rappresentante dei ricercatori della Classe di lettere e filosofia;</li> <li>k) di un rappresentante dei ricercatori della Classe di scienze m. f. e n.;</li> <li>l) di un rappresentante degli allievi della Classe di lettere e filosofia;</li> <li>m) di un rappresentante degli allievi della Classe di scienze m. f. e n.;</li> <li>n) di due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Art.13 <i>(Elezione di ulteriori rappresentanti <del>di ricercatori, allievi,</del> personale tecnico e amministrativo)</i></p> <p>Il presente titolo <del>prevede inoltre le disposizioni</del> <b>per l'elezione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>a) di tre ulteriori rappresentanti dei ricercatori della Classe di lettere e filosofia e di tre</del></li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art.13 <i>(Elezione di ulteriori rappresentanti del personale tecnico e amministrativo)</i></p> <p>Il presente titolo <b>regola</b> inoltre <b>l'elezione dell'ulteriore rappresentanza di due membri del personale tecnico e amministrativo prevista per l'elezione del Direttore dall'art.13,</b></p>

<p><del>ulteriori rappresentanti dei ricercatori della Classe di scienze m. f. e n. previsti dall'art.10, quattordicesimo comma, dello Statuto, per la composizione del Consiglio direttivo competente a deliberare su quanto attiene alle persone dei ricercatori e sui provvedimenti ad esse relativi;</del></p> <p><del>b) dell'ulteriore rappresentanza di quattro ricercatori, di due membri del personale tecnico e amministrativo e di due allievi prevista per l'elezione del Direttore dall'art.7, primo comma, dello Statuto.</del></p>	<p><b>secondo comma, dello Statuto.</b></p>
<p style="text-align: center;">CAPO II ELETTORATO</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.14</b> <i>(Ambiti elettorali)</i></p> <p><del>I rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli allievi di cui agli artt. 12 e 13 precedenti sono eletti nell'ambito degli aventi diritto delle rispettive Classi.</del></p> <p><del>Metà dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi di cui all'art. 13, lettera b), è eletta nell'ambito della Classe di lettere e filosofia; l'altra metà è eletta nell'ambito della Classe di scienze m. f. e n.</del></p> <p><del>I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo di cui agli artt. 12 e 13 precedenti sono eletti nell'ambito di tutta la categoria di rappresentanza.</del></p>	<p style="text-align: center;">CAPO II ELETTORATO</p>
<p style="text-align: center;"><del>Art. 15</del> <i>(Elettorato attivo)</i></p> <p><del>I rappresentanti dei professori sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati, titolari di insegnamenti o comunque appartenenti alla Classe, anche quando siano fuori ruolo.</del></p> <p><del>I rappresentanti dei ricercatori sono eletti dai ricercatori inquadrati nei settori scientifico-disciplinari afferenti alla Classe.</del></p> <p><del>I rappresentanti degli allievi sono eletti dagli allievi del corso ordinario e dagli allievi del corso di perfezionamento presso la Classe.</del></p> <p><del>I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo sono eletti da tutto il personale di ruolo, anche in prova, in servizio presso la Scuola</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <i>(Elettorato attivo)</i></p> <p>I rappresentanti dei professori sono eletti <b>nell'ambito di ciascuna Classe accademica</b> dai professori ordinari, straordinari e associati, <b>di ruolo e fuori ruolo, afferenti alla Classe.</b></p> <p>I rappresentanti dei ricercatori sono eletti <b>nell'ambito di ciascuna Classe accademica</b> dai ricercatori afferenti alla Classe.</p> <p>I rappresentanti degli allievi sono eletti <b>nell'ambito di ciascuna Classe accademica</b> dagli allievi del corso ordinario e dagli allievi del corso di perfezionamento presso la Classe.</p> <p>I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo sono eletti da tutto il personale di</p>

<p>con qualifica dirigenziale <del>o assimilata</del> ovvero inquadrato nelle categorie del vigente <del>contratto</del>, ivi inclusi i Collaboratori ed Esperti linguistici.</p>	<p>ruolo, anche in prova, in servizio presso la Scuola con qualifica dirigenziale ovvero inquadrato nelle categorie del vigente <b>CCNL Comparto Università</b>, ivi inclusi i collaboratori ed Esperti linguistici.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <i>(Elettorato passivo)</i></p> <p>L'elettorato passivo compete, salvo quanto di seguito disposto, alle categorie di personale previste al precedente articolo.</p> <p>L'elettorato passivo compete anche quando l'elettore sia cittadino straniero.</p> <p>Il Direttore Amministrativo, nell'ambito dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, ha diritto al solo elettorato attivo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <i>(Elettorato passivo)</i></p> <p>L'elettorato passivo compete, salvo quanto di seguito disposto, alle categorie di personale previste al precedente articolo.</p> <p>L'elettorato passivo compete anche quando l'elettore sia cittadino straniero.</p> <p>Il Direttore Amministrativo, nell'ambito dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, ha diritto al solo elettorato attivo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>Le funzioni di rappresentante dei professori e dei ricercatori sono incompatibili con l'opzione per il regime di impegno a tempo definito per un termine che interessi, anche soltanto in parte, il biennio accademico successivo alla data delle elezioni.</p> <p>La funzione di rappresentante dei professori o dei ricercatori al Consiglio direttivo è incompatibile inoltre con la direzione degli istituti, dei laboratori, dei centri e degli enti previsti all'art.12, primo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>L'incompatibilità è estesa anche ai professori e ai ricercatori collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per l'assunzione delle funzioni previste all'art. 13 del d P.R. 11 luglio 1980, n.382, e modificazioni successive, e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, ovvero per l'appartenenza alla Corte Costituzionale o al Consiglio superiore della magistratura</p> <p>Si applicano inoltre a tutte le categorie di personale le incompatibilità espressamente previste dalle leggi generali vigenti per i dipendenti pubblici eletti in organismi rappresentativi politici e amministrativi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>Le funzioni di rappresentante dei professori e dei ricercatori sono incompatibili con l'opzione per il regime di impegno a tempo definito per un termine che interessi, anche soltanto in parte, il biennio accademico successivo alla data delle elezioni.</p> <p>La funzione di rappresentante dei professori o dei ricercatori al Consiglio direttivo è incompatibile inoltre con la direzione degli istituti, dei laboratori, dei centri e degli enti previsti all'art.12, primo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>L'incompatibilità è estesa anche ai professori e ai ricercatori collocati fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per l'assunzione delle funzioni previste all'art. 13 del d P.R. 11 luglio 1980, n.382, e modificazioni successive, e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, ovvero per l'appartenenza alla Corte Costituzionale o al Consiglio superiore della magistratura</p> <p>Si applicano inoltre a tutte le categorie di personale le incompatibilità espressamente previste dalle leggi generali vigenti per i dipendenti pubblici eletti in organismi rappresentativi politici e amministrativi.</p>

<p style="text-align: center;">CAPO III ELEZIONI, OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO</p> <p style="text-align: center;">Art. 18 (Data delle elezioni)</p> <p>Le elezioni dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico e amministrativo di cui all'art. 12 e le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori di cui all'art. 13, lettera a), del regolamento si tengono nel mese di maggio dell'anno accademico di scadenza del mandato.</p> <p>Le elezioni dei rappresentanti degli allievi previste all'art. 12 del regolamento si tengono annualmente nel mese di dicembre.</p> <p>Le elezioni <del>degli ulteriori</del> rappresentanti di cui all'art. 13, <del>lettera b)</del>, del regolamento hanno luogo almeno trenta giorni prima della data fissata per la <del>seduta del Consiglio direttivo nella composizione competente alla</del> elezione del Direttore.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III ELEZIONI, OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 (Data delle elezioni)</p> <p>Le elezioni dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico e amministrativo di cui all'art. 12 e le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori di cui all'art. 13, lettera a), del regolamento si tengono nel mese di maggio dell'anno accademico di scadenza del mandato.</p> <p>Le elezioni dei rappresentanti degli allievi previste all'art. 12 del regolamento si tengono annualmente nel mese di dicembre.</p> <p>Le elezioni <b>dei</b> rappresentanti di cui all'art. 13 del <b>presente</b> regolamento hanno luogo almeno trenta giorni prima della data fissata per la <b>riunione del collegio per l' elezione del Direttore di cui all'art. 13 comma 2 dello Statuto.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 (Elezioni, liste elettorali)</p> <p>Le elezioni sono indette con decreto del Direttore, da emanarsi almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>Con il medesimo provvedimento sono approvate le liste degli elettori attivi e passivi, con l'indicazione espressa di eventuali cause di esclusione dall'elettorato passivo, riferita alla data di emanazione del decreto che indice le elezioni.</p> <p>Il decreto e le liste elettorali sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola. Se all'elezione sono interessati professori o ricercatori o allievi <del>della Classe di scienze m. f. e n. o della Classe di lettere e filosofia</del>, il decreto è affisso contestualmente anche all'albo della Classe.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 (Elezioni, liste elettorali)</p> <p>Le elezioni sono indette con decreto del Direttore, da emanarsi almeno trenta giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>Con il medesimo provvedimento sono approvate le liste degli elettori attivi e passivi, con l'indicazione espressa di eventuali cause di esclusione dall'elettorato passivo, riferita alla data di emanazione del decreto che indice le elezioni.</p> <p>Il decreto e le liste elettorali sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola. Se all'elezione sono interessati professori o ricercatori o allievi <b>di una o di entrambe le Classi accademiche</b>, il decreto è affisso contestualmente anche all'albo della Classe.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 (Ricorso avverso la composizione delle liste elettorali)</p> <p>Avverso la composizione delle liste elettorali e le cause di eventuale esclusione dall'elettorato è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 (Ricorso avverso la composizione delle liste elettorali)</p> <p>Avverso la composizione delle liste elettorali e le cause di eventuale esclusione dall'elettorato è</p>



<p>ammesso motivato ricorso alla Commissione elettorale di cui all'art. 9.</p> <p>Il ricorso può essere presentato da qualunque esponente della categoria interessata alle elezioni.</p> <p>Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto che indice le elezioni.</p> <p>La Commissione elettorale decide, in via definitiva, entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.</p> <p>Eventuali modifiche da apportare alle liste per effetto dell'accoglimento del ricorso sono adottate con decreto del Direttore da pubblicarsi entro cinque giorni con le modalità previste all'ultimo comma dell'art. <del>19</del>.</p>	<p>ammesso motivato ricorso alla Commissione elettorale di cui all'art. 9.</p> <p>Il ricorso può essere presentato da qualunque esponente della categoria interessata alle elezioni.</p> <p>Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto che indice le elezioni.</p> <p>La Commissione elettorale decide, in via definitiva, entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.</p> <p>Eventuali modifiche da apportare alle liste per effetto dell'accoglimento del ricorso sono adottate con decreto del Direttore da pubblicarsi entro cinque giorni con le modalità previste all'ultimo comma dell'art. <b>18</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><del>Art. 21</del> (Seggio)</p> <p>Alle operazioni di voto e di scrutinio viene preposto un Seggio costituito con decreto del Direttore, da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto che indice le elezioni.</p> <p>Il Seggio è presieduto da un professore o da un ricercatore o da un funzionario con qualifica dirigenziale o inquadrato <del>in uno dei profili professionali previsti dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23</del>. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e per le elezioni dei rappresentanti degli allievi, il Seggio può essere presieduto inoltre da un funzionario inquadrato nella categoria D. Del Seggio devono fare parte almeno altri quattro componenti, tra i quali deve essere previsto un funzionario dell'area amministrativa inquadrato nella categoria C, che eserciterà anche funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p>I componenti del Seggio devono essere nominati in modo da assicurare la partecipazione, considerata anche la categoria di appartenenza del Presidente e del Segretario, di almeno un esponente di tutte le componenti interessate al voto.</p> <p>Nel caso che diverse elezioni siano indette per la medesima data, alle stesse è preposto, ove motivi di funzionalità non lo impediscano, il medesimo Seggio.</p> <p>Di tutte le operazioni effettuate, il Seggio rende un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 (Seggio)</p> <p>Alle operazioni di voto e di scrutinio viene preposto un Seggio costituito con decreto del Direttore, da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto che indice le elezioni.</p> <p>Il Seggio è presieduto da un professore o da un ricercatore <b>o da un dirigente</b> o da un funzionario con qualifica dirigenziale o inquadrato <b>nella categoria EP</b>. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e per le elezioni dei rappresentanti degli allievi, il Seggio può essere presieduto inoltre da un funzionario inquadrato nella categoria D. Del Seggio devono fare parte almeno altri quattro componenti, tra i quali deve essere previsto un funzionario dell'area amministrativa inquadrato nella categoria C, che eserciterà anche funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p>I componenti del Seggio devono essere nominati in modo da assicurare la partecipazione, considerata anche la categoria di appartenenza del Presidente e del Segretario, di almeno un esponente di tutte le componenti interessate al voto.</p> <p>Nel caso che diverse elezioni siano indette per la medesima data, alle stesse è preposto, ove motivi di funzionalità non lo impediscano, il medesimo Seggio.</p> <p>Di tutte le operazioni effettuate, il Seggio rende un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>

<p style="text-align: center;"><del>Art. 22</del> (<i>Adempimenti amministrativi</i>)</p> <p>L'amministrazione della Scuola provvede alla predisposizione delle schede, delle liste, ivi compresa quella per la raccolta delle firme dei votanti, e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali, che verranno consegnati al Segretario del Seggio il giorno delle votazioni.</p> <p>Sulle schede devono essere indicati: l'elezione di cui si tratta, la categoria interessata al voto, il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero massimo di designazioni che l'elettore può esprimere, la data di effettuazione delle votazione. Sulla scheda, inoltre, deve essere riservato uno spazio per l'apposizione di un sigillo a timbro della Scuola e per la sottoscrizione a cura del Presidente del Seggio.</p> <p>Nella scheda, il numero di righe predisposte deve in ogni caso essere eguale al numero massimo di designazioni consentite all'elettore.</p> <p>Il Seggio dovrà essere insediato in un idoneo locale presso la sede della Scuola, dove saranno predisposti un numero di urne pari al numero di votazioni indette e almeno due cabine.</p> <p>Nel caso in cui le operazioni di voto siano espletate in più giornate, al termine di ogni giorno le urne devono essere sigillate e custodite in apposito luogo sotto la responsabilità del Presidente di seggio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 (<i>Adempimenti amministrativi</i>)</p> <p>L'amministrazione della Scuola provvede alla predisposizione delle schede, delle liste, ivi compresa quella per la raccolta delle firme dei votanti, e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali, che verranno consegnati al Segretario del Seggio il giorno delle votazioni.</p> <p>Sulle schede devono essere indicati: l'elezione di cui si tratta, la categoria interessata al voto, il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero massimo di designazioni che l'elettore può esprimere, la data di effettuazione delle votazione. Sulla scheda, inoltre, deve essere riservato uno spazio per l'apposizione di un sigillo a timbro della Scuola e per la sottoscrizione a cura del Presidente del Seggio.</p> <p>Nella scheda, il numero di righe predisposte deve in ogni caso essere eguale al numero massimo di designazioni consentite all'elettore.</p> <p>Il Seggio dovrà essere insediato in un idoneo locale presso la sede della Scuola, dove saranno predisposti un numero di urne pari al numero di votazioni indette e almeno due cabine.</p> <p>Nel caso in cui le operazioni di voto siano espletate in più giornate, al termine di ogni giorno le urne devono essere sigillate e custodite in apposito luogo sotto la responsabilità del Presidente di seggio.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO</p> <p style="text-align: center;"><del>Art. 23</del> (<i>Espressione del voto</i>)</p> <p>Per le elezioni dei tre rappresentanti dei professori di cui all'art. 12, lettere a) e b), l'elettore può esprimere fino a due designazioni.</p> <p><del>Per le elezioni dei tre rappresentanti dei ricercatori di cui all'art. 13, lettera a), l'elettore può esprimere fino a due designazioni.</del></p> <p>Nelle altre elezioni previste dagli <del>artt.</del> <b>artt.</b> 12 e 13, <del>ivi compresa quella dei due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo,</del> l'elettore può esprimere una sola designazione.</p> <p><del>Una sola designazione l'elettore può esprimere</del></p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 (<i>Espressione del voto</i>)</p> <p>Per le elezioni dei tre rappresentanti dei professori di cui all'art. 12, lettere a) e b), l'elettore può esprimere fino a due designazioni.</p> <p>Nelle altre elezioni previste dagli <b>articoli</b> 12 e 13, l'elettore può esprimere una sola designazione.</p> <p>Il voto si esprime indicando, nell'apposito spazio sulla scheda, il cognome della persona scelta. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido dovrà indicare anche il nome della persona designata.</p>

<p><del>anche per le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori e dei rappresentanti degli allievi di cui all'art. 13, lettera b).</del></p> <p>Il voto si esprime indicando, nell'apposito spazio sulla scheda, il cognome della persona scelta. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido dovrà indicare anche il nome della persona designata.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> <i>(Competenze e responsabilità del Seggio)</i></p> <p>Il Seggio è responsabile della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.</p> <p>Il Seggio delibera, con competenza esclusiva, su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.</p> <p>Il Seggio, all'atto della chiusura delle votazioni, procede immediatamente, in seduta pubblica, allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei voti.</p> <p>Il Seggio è responsabile, con competenza esclusiva, dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti, salvo ricorso alla Commissione elettorale sulla base di riserva da formularsi all'atto dello spoglio e da riportare nel processo verbale della seduta.</p> <p>Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate da elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso, anche al fine della valutazione dei ricorsi da parte della Commissione elettorale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> <i>(Competenze e responsabilità del Seggio)</i></p> <p>Il Seggio è responsabile della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.</p> <p>Il Seggio delibera, con competenza esclusiva, su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.</p> <p>Il Seggio, all'atto della chiusura delle votazioni, procede immediatamente, in seduta pubblica, allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei voti.</p> <p>Il Seggio è responsabile, con competenza esclusiva, dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti, salvo ricorso alla Commissione elettorale sulla base di riserva da formularsi all'atto dello spoglio e da riportare nel processo verbale della seduta.</p> <p>Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate da elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso, anche al fine della valutazione dei ricorsi da parte della Commissione elettorale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> <i>(Operazioni di voto)</i></p> <p>Il Seggio, <del>prima dell'apertura delle urne</del>, procede alla verifica del materiale ricevuto dall'amministrazione e della rispondenza del locale destinato al voto ai requisiti previsti dal presente regolamento.</p> <p>L'amministrazione della Scuola è tenuta a disporre tempestivamente i provvedimenti che risultassero necessari, a esito della verifica prevista al comma precedente, per consentire il regolare inizio delle votazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> <i>(Operazioni di voto)</i></p> <p>Il Seggio, <b>preliminamente</b>, procede alla verifica del materiale ricevuto dall'amministrazione e della rispondenza del locale destinato al voto ai requisiti previsti dal presente regolamento.</p> <p>L'amministrazione della Scuola è tenuta a disporre tempestivamente i provvedimenti che risultassero necessari, a esito della verifica prevista al comma precedente, per consentire il regolare inizio delle votazioni.</p>

<p>Il Seggio deve curare l'affissione degli elenchi degli elettori nel locale delle votazioni. Dovrà ammettere l'esposizione nel locale, da parte di esponenti della categoria interessata al voto, di comunicati di assemblee, di dichiarazioni di disponibilità a candidature, di avvisi relativi alle elezioni in corso.</p> <p>Prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente provvede a sottoscrivere le schede ricevute dall'amministrazione e a fare sigillare le urne.</p> <p>Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto all'elettorato attivo;</li> <li>accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento nel caso che non sia personalmente conosciuto da nessuno dei componenti il Seggio; gli estremi del documento di identificazione utilizzato, ovvero la firma del componente del Seggio che garantisce l'identità dell'elettore, devono essere annotati sulla lista dei votanti, di fianco allo spazio predisposto per la firma dell'elettore;</li> <li>consegna della scheda all'elettore, che esprimerà il voto in cabina, utilizzando la matita copiativa o la penna fornita dal Seggio;</li> <li>chiusura della scheda da parte dell'elettore e riconsegna al Seggio; la scheda viene introdotta nell'urna alla presenza dell'elettore;</li> <li>annotazione sull'elenco dell'avvenuta votazione, mediante apposizione della firma da parte dell'elettore a fianco del suo nominativo.</li> </ol> <p>Nel locale del Seggio è consentita la sosta esclusivamente agli elettori per il solo tempo necessario alle operazioni di voto.</p> <p>Durante le operazioni di voto, il Seggio deve sempre operare con la presenza di almeno tre componenti.</p> <p>Allo scadere dell'ora di chiusura delle urne, sono ancora ammessi a votare quanti siano eventualmente presenti nel locale.</p>	<p>Il Seggio deve curare l'affissione degli elenchi degli elettori nel locale delle votazioni. Dovrà ammettere l'esposizione nel locale, da parte di esponenti della categoria interessata al voto, di comunicati di assemblee, di dichiarazioni di disponibilità a candidature, di avvisi relativi alle elezioni in corso.</p> <p>Prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente provvede a sottoscrivere le schede ricevute dall'amministrazione e a fare sigillare le urne.</p> <p>Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto all'elettorato attivo;</li> <li>accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento nel caso che non sia personalmente conosciuto da nessuno dei componenti il Seggio; gli estremi del documento di identificazione utilizzato, ovvero la firma del componente del Seggio che garantisce l'identità dell'elettore, devono essere annotati sulla lista dei votanti, di fianco allo spazio predisposto per la firma dell'elettore;</li> <li>consegna della scheda all'elettore, che esprimerà il voto in cabina, utilizzando la matita copiativa o la penna fornita dal Seggio;</li> <li>chiusura della scheda da parte dell'elettore e riconsegna al Seggio; la scheda viene introdotta nell'urna alla presenza dell'elettore;</li> <li>annotazione sull'elenco dell'avvenuta votazione, mediante apposizione della firma da parte dell'elettore a fianco del suo nominativo.</li> </ol> <p>Nel locale del Seggio è consentita la sosta esclusivamente agli elettori per il solo tempo necessario alle operazioni di voto.</p> <p>Durante le operazioni di voto, il Seggio deve sempre operare con la presenza di almeno tre componenti.</p> <p>Allo scadere dell'ora di chiusura delle urne, sono ancora ammessi a votare quanti siano eventualmente presenti nel locale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> (Operazioni di scrutinio)</p> <p>Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione del voto e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> (Operazioni di scrutinio)</p> <p>Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione del voto e</p>

<p>se viene raggiunto il “quorum” dei votanti previsto all’art. 10 <del>del regolamento</del>.</p> <p>Il seggio provvede:</p> <p>a) a verificare che il numero delle schede contenute nell’urna coincida con il numero dei votanti;</p> <p>b) allo spoglio delle schede e all’attribuzione dei voti. Eventuali preferenze date in eccedenza rispetto ai limiti previsti si considerano non espresse, ma restano valide quelle manifestate nel numero previsto, secondo l’ordine con cui sono espresse sulla scheda In ogni caso si considera nullo il voto che non consenta di identificare con certezza la volontà dell’elettore. E’ inoltre annullata la scheda sulla quale siano stati apposti, nell’espressione del voto o anche altrimenti, segni che consentano l’individuazione dell’identità dell’elettore;</p> <p>c) a stilare la graduatoria di coloro che hanno ricevuto voti.</p> <p>Il processo verbale, unitamente alla schede e all’elenco dei votanti, viene immediatamente trasmesso al Direttore della Scuola.</p> <p>Entro ventiquattro ore dalla conclusione dello spoglio, il Seggio, a cura del Segretario, provvede alla pubblicazione dei risultati elettorali nelle forme previste all’art. 19, ultimo comma.</p>	<p>se viene raggiunto il “quorum” dei votanti previsto all’art. 10.</p> <p>Il seggio provvede:</p> <p>a) a verificare che il numero delle schede contenute nell’urna coincida con il numero dei votanti;</p> <p>b) allo spoglio delle schede e all’attribuzione dei voti. Eventuali preferenze date in eccedenza rispetto ai limiti previsti si considerano non espresse, ma restano valide quelle manifestate nel numero previsto, secondo l’ordine con cui sono espresse sulla scheda In ogni caso si considera nullo il voto che non consenta di identificare con certezza la volontà dell’elettore. E’ inoltre annullata la scheda sulla quale siano stati apposti, nell’espressione del voto o anche altrimenti, segni che consentano l’individuazione dell’identità dell’elettore;</p> <p>c) a stilare la graduatoria di coloro che hanno ricevuto voti.</p> <p>Il processo verbale, unitamente alla schede e all’elenco dei votanti, viene immediatamente trasmesso al Direttore della Scuola.</p> <p>Entro ventiquattro ore dalla conclusione dello spoglio, il Seggio, a cura del Segretario, provvede alla pubblicazione dei risultati elettorali nelle forme previste all’art. 18, ultimo comma.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO V PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E NOMINA DEI RAPPRESENTANTI</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>(Proclamazione dei risultati)</i></p> <p>La proclamazione dei risultati e degli eletti è effettuata con decreto del Direttore.</p> <p>Il decreto è emanato non prima che siano trascorsi i termini per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di cui all’art. 28 successivo.</p> <p>Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere.</p> <p>Con il decreto di cui al primo comma sono approvate anche le graduatorie elettorali, nelle quali sono inseriti, oltre agli eletti, gli esponenti della categoria che abbiano riportato un numero</p>	<p style="text-align: center;">CAPO V PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E NOMINA DEI RAPPRESENTANTI</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Proclamazione dei risultati)</i></p> <p>La proclamazione dei risultati e degli eletti è effettuata con decreto del Direttore.</p> <p>Il decreto è emanato non prima che siano trascorsi i termini per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di cui <b>al successivo articolo 27</b>.</p> <p>Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere.</p> <p>Con il decreto di cui al primo comma sono approvate anche le graduatorie elettorali, nelle quali sono inseriti, oltre agli eletti, gli esponenti della categoria che abbiano riportato un numero</p>

<p>di voti non inferiore a quello indicato al comma successivo, utile a eventuali sostituzioni.</p> <p>E' necessario che gli eletti abbiano riportato un numero di voti non inferiore a un quinto dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche. In caso contrario, entro venti giorni, si procederà a indire elezioni suppletive, ferma restando l'elezione di coloro che hanno già ricevuto un numero sufficiente di suffragi.</p> <p>Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico e amministrativo, a parità di voti, la precedenza spetta al personale che abbia maggiore anzianità di ruolo; nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete al personale maggiore d'età.</p> <p>Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative agli allievi, a parità di voti, la precedenza spetta agli allievi che abbiano maggiore anzianità di frequenza nel corso al quale appartengono alla data delle elezioni. Nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete all'allievo maggiore di età.</p> <p>Il decreto di cui al primo comma è pubblicato, entro cinque giorni, con le modalità previste all'art. <del>19</del>, ultimo comma.</p> <p>Del provvedimento è data comunicazione agli interessati entro cinque giorni dall'emanazione, al fine dell'accettazione e della formulazione della dichiarazione di opzione in presenza di eventuali condizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.</p>	<p>di voti non inferiore a quello indicato al comma successivo, utile a eventuali sostituzioni.</p> <p>E' necessario che gli eletti abbiano riportato un numero di voti non inferiore a un quinto dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche. In caso contrario, entro venti giorni, si procederà a indire elezioni suppletive, ferma restando l'elezione di coloro che hanno già ricevuto un numero sufficiente di suffragi.</p> <p>Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico e amministrativo, a parità di voti, la precedenza spetta al personale che abbia maggiore anzianità di ruolo; nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete al personale maggiore d'età.</p> <p>Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative agli allievi, a parità di voti, la precedenza spetta agli allievi che abbiano maggiore anzianità di frequenza nel corso al quale appartengono alla data delle elezioni. Nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete all'allievo maggiore di età.</p> <p>Il decreto di cui al primo comma è pubblicato, entro cinque giorni, con le modalità previste all'art. <b>18</b>, ultimo comma.</p> <p>Del provvedimento è data comunicazione agli interessati entro cinque giorni dall'emanazione, al fine dell'accettazione e della formulazione della dichiarazione di opzione in presenza di eventuali condizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. <del>28</del> (Ricorsi)</p> <p>Sia avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio, sia avverso il provvedimento di proclamazione dei risultati è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti prevista dall'art. <del>26</del>, ultimo comma, e dall'art. <del>27</del>, penultimo comma.</p> <p>La Commissione decide entro cinque giorni, in via definitiva, dandone notifica al ricorrente e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che saranno adottati con decreto del Direttore da pubblicarsi entro cinque giorni con le modalità di cui all'art. <del>19</del>, ultimo comma</p> <p>Il decreto del Direttore sarà notificato alle persone interessate direttamente da modifiche</p>	<p style="text-align: center;">Art. <b>27</b> (Ricorsi)</p> <p>Sia avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio, sia avverso il provvedimento di proclamazione dei risultati è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti prevista dall'art. <b>25</b>, ultimo comma, e dall'art. <b>26</b>, penultimo comma.</p> <p>La Commissione decide entro cinque giorni, in via definitiva, dandone notifica al ricorrente e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che saranno adottati con decreto del Direttore da pubblicarsi entro cinque giorni con le modalità di cui all'art. <b>18</b>, ultimo comma</p> <p>Il decreto del Direttore sarà notificato alle persone interessate direttamente da modifiche</p>

<p>apportate rispetto al decreto di proclamazione dei risultati elettorali eventualmente emanato in precedenza</p>	<p>apportate rispetto al decreto di proclamazione dei risultati elettorali eventualmente emanato in precedenza</p>
<p style="text-align: center;"><del>Art. 29</del> <i>(Costituzione del Consiglio direttivo. Durata del mandato e sostituzioni)</i></p> <p><del>Con decreto del Direttore, si procede alla costituzione del Consiglio direttivo per il successivo anno accademico. Il decreto è pubblicato, per almeno dieci giorni, con le modalità previste all'art. 19, ultimo comma.</del></p> <p><del>I rappresentanti dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo di cui all'art. 12 e i rappresentanti dei ricercatori di cui all'art. 13, lettera a), rimangono in carica per un biennio accademico, salvo dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria rappresentata.</del></p> <p><del>I rappresentanti degli allievi di cui all'art. 12 rimangono in carica per un anno, salvo dimissioni o perdita, per qualunque causa, della condizione di allievo prevista all'art. 5, penultimo comma, del regolamento.</del></p> <p><del>I rappresentanti dei ricercatori, degli allievi e del personale tecnico e amministrativo di cui all'art. 12, lettera b), esercitano il mandato esclusivamente fino alla elezione del Direttore per la quale sono stati chiamati a integrare le rispettive rappresentanze di categoria in Consiglio direttivo, salvo dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria rappresentata.</del></p> <p><del>Nel caso di vacanza nelle rappresentanze di cui ai commi precedenti, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti purché previsto dalla graduatoria elettorale di cui all'art. 27, quarto comma.</del></p> <p><del>In caso contrario, sono indette entro venti giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> <i>(Durata del mandato e sostituzioni)</i></p> <p>I rappresentanti dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo rimangono in carica per un biennio accademico, salvo dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria rappresentata.</p> <p>I rappresentanti degli allievi rimangono in carica per un anno, salvo dimissioni o perdita, per qualunque causa, della condizione di allievo prevista all'art. 5, penultimo comma, del regolamento.</p> <p><b>I rappresentanti di cui all'art. 13 esercitano il mandato esclusivamente in occasione dell'elezione del Direttore, salvo dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria rappresentata.</b></p> <p>Nel caso di vacanza nelle rappresentanze di cui ai commi precedenti, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti purché previsto dalla graduatoria elettorale di cui all'art. 26, quarto comma.</p> <p>In caso contrario, sono indette entro venti giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ELEZIONI DELLE COMPONENTI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIE AI CONSIGLI DI CLASSE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ELEZIONI DELLE COMPONENTI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIE AI CONSIGLI DI CLASSE <b>ACCADEMICA</b> <b>E AL COLLEGIO ACCADEMICO</b></p>

Art. 30

(Elezioni dei rappresentanti di categoria di cui all'art. 15, primo comma, dello Statuto)

Il presente titolo disciplina l'elezione:

- a) di ~~sei~~ rappresentanti dei ricercatori al Consiglio di Classe della Classe di lettere e filosofia;
- b) di ~~sei~~ rappresentanti dei ricercatori al Consiglio di Classe della Classe di scienze m. f. e n.;
- ~~c) di quattro rappresentanti degli allievi del corso ordinario al Consiglio di Classe della Classe di lettere e filosofia;~~
- ~~d) di quattro rappresentanti degli allievi del corso ordinario al Consiglio di Classe della Classe di scienze m. f. e n.;~~
- ~~e) di due rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento al Consiglio di Classe della Classe di lettere e filosofia;~~
- ~~f) di due rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento al Consiglio di Classe della Classe di scienze m. f. e n.~~

Art. 29

(Elezioni dei rappresentanti di categoria di cui all'art. 18, primo comma **e 16, primo comma**, dello Statuto)

Il presente titolo disciplina l'elezione:

- a) di **cinque** rappresentanti dei ricercatori al Consiglio di Classe della Classe di lettere e filosofia;
- b) di **cinque** rappresentanti dei ricercatori al Consiglio di Classe della Classe di scienze m. f. e n.;
- c) di **un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali al Consiglio della Classe di lettere e filosofia;**
- d) di **un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali al Consiglio della Classe di Scienze m. f. e n.;**
- e) di **cinque** rappresentanti degli allievi al Consiglio della Classe di lettere e filosofia, **individuati in modo tale da garantire la presenza di almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e di almeno un allievo del corso di perfezionamento;**
- f) di **cinque** rappresentanti degli allievi al Consiglio di Classe della Classe di scienze m. f. e n., **individuati in modo tale da garantire la presenza di almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e di almeno un allievo del corso di perfezionamento.**

**Dei cinque rappresentanti di cui alla lettera a), i due che hanno riportato il maggior numero di voti sono designati a rappresentare i ricercatori della Classe di lettere e filosofia anche nel Collegio accademico.**

**Dei cinque rappresentanti di cui alla lettera b), i due che hanno riportato il maggior numero di voti sono designati a rappresentare i ricercatori della Classe di scienze m. f. e n. anche nel Collegio accademico.**

**Dei cinque rappresentanti di cui alla lettera e), i tre che hanno riportato il maggior numero di voti quali rappresentanti rispettivamente degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea, degli**



	<p><b>allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea magistrale e degli allievi del corso di perfezionamento sono designati a rappresentare gli allievi della Classe di lettere e filosofia anche nel Collegio accademico. Dei cinque rappresentanti di cui alla lettera e), i tre che hanno riportato il maggior numero di voti quali rappresentanti rispettivamente degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea, degli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea magistrale e degli allievi del corso di perfezionamento sono designati a rappresentare gli allievi della Classe di scienze m. f. e n. anche nel Collegio accademico.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <i>(Elettorato)</i></p> <p>I rappresentanti dei ricercatori sono eletti dai ricercatori <del>inquadri nei settori scientifico-disciplinari</del> afferenti alla Classe.</p> <p>I rappresentanti degli allievi del corso ordinario sono eletti dagli allievi del corso ordinario presso la Classe.</p> <p>I rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento sono eletti dagli allievi del corso di perfezionamento presso la Classe.</p> <p>L'elettorato passivo, nell'ambito delle rispettive categorie, compete agli elettori attivi, anche quando siano cittadini stranieri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.30</b> <i>(Elettorato)</i></p> <p>I rappresentanti dei ricercatori sono eletti dai ricercatori afferenti alla Classe.</p> <p><b>I rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali sono eletti dai titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali presso la Classe.</b></p> <p>I rappresentanti degli allievi del corso ordinario <b>iscritti a un corso di laurea</b> sono eletti dagli allievi del corso ordinario <b>iscritti a un corso di laurea</b> presso la Classe.</p> <p><b>I rappresentanti degli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea magistrale sono eletti dagli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea magistrale presso la Classe.</b></p> <p>I rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento sono eletti dagli allievi del corso di perfezionamento presso la Classe.</p> <p>L'elettorato passivo, nell'ambito delle rispettive categorie, compete agli elettori attivi, anche quando siano cittadini stranieri.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>Le funzioni di rappresentante dei ricercatori sono incompatibili con l'opzione per il regime di impegno a tempo definito per un termine che interessi, anche soltanto in parte, il triennio accademico successivo alla data delle elezioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>Le funzioni di rappresentante dei ricercatori sono incompatibili con l'opzione per il regime di impegno a tempo definito per un termine che interessi, anche soltanto in parte, il triennio accademico successivo alla data delle elezioni.</p>

<p>Operano inoltre, nei confronti dei rappresentanti dei ricercatori, le altre incompatibilità previste all'art. 17 del regolamento.</p>	<p>Operano inoltre, nei confronti dei rappresentanti dei ricercatori, le altre incompatibilità previste all'art. 16 del regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><del>Art. 33</del> (Data delle elezioni)</p> <p>Le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori si tengono nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato. Le elezioni dei rappresentanti degli allievi si tengono annualmente nel mese di dicembre.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 (Data delle elezioni)</p> <p>Le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori si tengono nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato. Le elezioni dei rappresentanti degli allievi <b>e dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali</b> si tengono annualmente nel mese di dicembre.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 (Elezioni, liste elettorali)</p> <p>Le elezioni sono indette con decreto del Direttore, da emanarsi almeno venti giorni prima della data delle votazioni. Con il medesimo provvedimento sono approvate le liste degli elettori attivi e passivi, alla data di emanazione del decreto. Eventuali aggiornamenti delle liste, prima della data del voto, saranno adottati con decreto del Direttore. Il decreto e le liste elettorali sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola. Il decreto è affisso contestualmente anche all'albo della Classe interessata al voto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 (Elezioni, liste elettorali)</p> <p>Le elezioni sono indette con decreto del Direttore, da emanarsi almeno venti giorni prima della data delle votazioni. Con il medesimo provvedimento sono approvate le liste degli elettori attivi e passivi, alla data di emanazione del decreto. Eventuali aggiornamenti delle liste, prima della data del voto, saranno adottati con decreto del Direttore. Il decreto e le liste elettorali sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola. Il decreto è affisso contestualmente anche all'albo della Classe interessata al voto.</p>
<p style="text-align: center;"><del>Art. 35</del> (Ricorso avverso la composizione delle liste elettorali)</p> <p>Si applicano le procedure e i termini previsti all'art. <del>20</del> del regolamento. Eventuali modifiche da apportare alle liste per effetto dell'accoglimento del ricorso sono adottate con decreto del Direttore da pubblicarsi entro cinque giorni con le modalità previste all'ultimo comma dell'art. 34.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 (Ricorso avverso la composizione delle liste elettorali)</p> <p>Si applicano le procedure e i termini previsti all'art. 19 del regolamento. Eventuali modifiche da apportare alle liste per effetto dell'accoglimento del ricorso sono adottate con decreto del Direttore da pubblicarsi entro cinque giorni con le modalità previste all'ultimo comma dell'art. 33.</p>
<p style="text-align: center;"><del>Art. 36</del> (Seggio)</p> <p>Alle operazioni di voto e di scrutinio viene</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 (Seggio)</p> <p>Alle operazioni di voto e di scrutinio viene</p>

<p>preposto un Seggio costituito con decreto del Direttore da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto che indice le elezioni.</p> <p>Il Seggio è presieduto da un professore o da un ricercatore. Per le elezioni di rappresentanti degli allievi il Seggio può essere presieduto inoltre da un funzionario inquadrato nella categoria D. Del Seggio devono fare parte almeno altri quattro componenti, tra i quali deve essere previsto un funzionario dell'area amministrativa inquadrato nella categoria C, che eserciterà anche funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p>I componenti del Seggio devono essere nominati in modo da assicurare la partecipazione, considerata anche la categoria di appartenenza del Presidente, di almeno un esponente di tutte le categorie interessate al voto.</p> <p>Nel caso che diverse elezioni siano indette per la medesima data, alle stesse è preposto, ove motivi di funzionalità non lo impediscano, il medesimo Seggio. In tale caso, ai fini della composizione del Seggio, i ricercatori, gli allievi del corso ordinario, gli allievi del corso di perfezionamento sono considerati unitariamente, prescindendo dalla Classe di appartenenza.</p> <p>Di tutte le operazioni effettuate, il Seggio rende un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Il Seggio esercita le competenze e assume le responsabilità previste dall'art.24 del regolamento.</p>	<p>preposto un Seggio costituito con decreto del Direttore da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto che indice le elezioni.</p> <p>Il Seggio è presieduto da un professore o da un ricercatore. Per le elezioni di rappresentanti degli allievi il Seggio può essere presieduto inoltre da un funzionario inquadrato nella categoria D. Del Seggio devono fare parte almeno altri quattro componenti, tra i quali deve essere previsto un funzionario dell'area amministrativa inquadrato nella categoria C, che eserciterà anche funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p>I componenti del Seggio devono essere nominati in modo da assicurare la partecipazione, considerata anche la categoria di appartenenza del Presidente, di almeno un esponente di tutte le categorie interessate al voto.</p> <p>Nel caso che diverse elezioni siano indette per la medesima data, alle stesse è preposto, ove motivi di funzionalità non lo impediscano, il medesimo Seggio. In tale caso, ai fini della composizione del Seggio, i ricercatori, gli allievi del corso ordinario, gli allievi del corso di perfezionamento sono considerati unitariamente, prescindendo dalla Classe di appartenenza.</p> <p>Di tutte le operazioni effettuate, il Seggio rende un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Il Seggio esercita le competenze e assume le responsabilità previste dall'art.23 del regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37 (Adempimenti amministrativi)</p> <p>Per la predisposizione delle schede e l'effettuazione degli adempimenti amministrativi preliminari al voto, si osservano le disposizioni dell'art. 22 del regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 (Adempimenti amministrativi)</p> <p>Per la predisposizione delle schede e l'effettuazione degli adempimenti amministrativi preliminari al voto, si osservano le disposizioni dell'art. 21 del regolamento</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38 (Espressione del voto)</p> <p>Per le elezioni dei sei rappresentanti dei ricercatori di cui all'art. 30, lettere a) e b), l'elettore può esprimere fino a quattro designazioni.</p> <p>Per le elezioni dei quattro rappresentanti degli allievi del corso ordinario di cui all'art. 30, lettere c) e d), l'elettore può esprimere fino a tre designazioni.</p> <p>Per le elezioni dei due rappresentanti degli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 (Espressione del voto)</p> <p>Per le elezioni dei <b>cinque</b> rappresentanti dei ricercatori di cui all'art. 29, lettere a) e b), l'elettore può esprimere fino a <b>tre</b> designazioni.</p> <p>Per le elezioni dei rappresentanti <b>dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali</b> di cui all'art. 29, lettere c) e d), l'elettore può esprimere <b>una sola</b> designazione.</p> <p>Per le elezioni dei rappresentanti degli allievi di</p>

<p><del>allievi del corso di perfezionamento</del> di cui all'art. <del>30</del>, lettere e) e f), l'elettore può esprimere una sola designazione.</p> <p>Il voto si esprime indicando, nell'apposito spazio sulla scheda, il cognome della persona scelta. In caso di omonimia nella stessa categoria e Classe, il voto dovrà indicare, per essere valido, anche il nome della persona designata.</p>	<p>cui all'art. <b>29</b>, lettere e) e f), l'elettore può esprimere una sola designazione.</p> <p>Il voto si esprime indicando, nell'apposito spazio sulla scheda, il cognome della persona scelta. In caso di omonimia nella stessa categoria e Classe, il voto dovrà indicare, per essere valido, anche il nome della persona designata.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <i>(Operazioni di voto e di scrutinio)</i></p> <p>Nello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si osservano le disposizioni di cui agli artt. <del>25</del> e <del>26</del> del regolamento.</p> <p>La pubblicazione dei risultati elettorali avviene nelle forme previste all'art. <del>34</del>, ultimo comma.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b> <i>(Operazioni di voto e di scrutinio)</i></p> <p>Nello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, si osservano le disposizioni di cui agli artt. <b>24</b> e <b>25</b> del regolamento.</p> <p>La pubblicazione dei risultati elettorali avviene nelle forme previste all'art. <b>33</b>, ultimo comma.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <i>(Proclamazione dei risultati)</i></p> <p>La proclamazione dei risultati e la nomina degli eletti sono effettuate con decreto del Direttore.</p> <p>Il decreto è emanato non prima che siano trascorsi i termini per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di cui all'art. <del>28</del>, primo comma</p> <p><del>Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere.</del></p> <p>Con il provvedimento di nomina sono approvate anche le graduatorie elettorali, nelle quali sono inseriti, oltre agli eletti, gli esponenti della categoria che abbiano riportato un numero di voti non inferiore a quello indicato al comma successivo, utile a eventuali sostituzioni.</p> <p>E' necessario che gli eletti abbiano riportato un numero di voti non inferiore a un decimo dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche. In caso contrario si procederà a indire elezioni suppletive entro venti giorni, ferma restando l'elezione di coloro che hanno già ricevuto un numero sufficiente di suffragi.</p> <p>Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie, a parità di voti, la precedenza spetta ai ricercatori che abbiano maggiore anzianità di ruolo e agli allievi che abbiano maggiore anzianità di frequenza nel corso al quale appartengono alla data delle elezioni. Nel</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <i>(Proclamazione dei risultati)</i></p> <p>La proclamazione dei risultati e la nomina degli eletti sono effettuate con decreto del Direttore.</p> <p>Il decreto è emanato non prima che siano trascorsi i termini per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di cui all'art. <b>27</b>, primo comma.</p> <p>Con il provvedimento di nomina sono approvate anche <b>distinte</b> graduatorie elettorali <b>per i ricercatori, per i titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali, per gli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea, per gli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea magistrale, per gli allievi del corso di perfezionamento;</b> nelle <b>graduatorie</b> sono inseriti, oltre agli eletti, gli esponenti della categoria che abbiano riportato un numero di voti non inferiore a quello indicato al successivo comma <b>sette</b>, utile a eventuali sostituzioni.</p> <p><b>Sono proclamati eletti al Consiglio di Classe accademica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>i cinque ricercatori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti;</b></li> <li>- <b>il titolare di assegno di ricerca o di borsa post-dottorale che abbia ottenuto il maggior numero di voti;</b></li> <li>- <b>i tre allievi che siano collocati al primo posto in ognuna delle tre graduatorie relative e i due allievi che, fra coloro che</b></li> </ul>

<p>caso di ulteriore parità, la precedenza compete al ricercatore e all'allievo maggiore di età.</p> <p>Il decreto di nomina è pubblicato entro cinque giorni con le modalità previste all'art. 34, ultimo comma.</p> <p>Del provvedimento di nomina è data comunicazione agli interessati entro cinque giorni dall'emanazione, al fine dell'accettazione ed anche della formulazione della dichiarazione di opzione in presenza di eventuali condizioni di incompatibilità previste a carico dei ricercatori.</p>	<p><b>siano collocati nei posti successivi al primo in tutte le graduatorie, abbiano conseguito il miglior rapporto fra il numero di voti ricevuti e il numero dei votanti.</b></p> <p><b>Sono proclamati eletti al Collegio accademico coloro che, nell'ambito di ciascuna Classe accademica, siano collocati ai primi due posti nella graduatoria relativa ai ricercatori, e al primo posto in ognuna delle tre graduatorie relative agli allievi.</b></p> <p>E' necessario che gli eletti abbiano riportato un numero di voti non inferiore a un decimo dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche. In caso contrario si procederà a indire elezioni suppletive entro venti giorni, ferma restando l'elezione di coloro che hanno già ricevuto un numero sufficiente di suffragi.</p> <p>Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie, a parità di voti, la precedenza spetta ai ricercatori che abbiano maggiore anzianità di ruolo e agli allievi che abbiano maggiore anzianità di frequenza nel corso al quale appartengono alla data delle elezioni. Nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete al ricercatore e all'allievo maggiore di età.</p> <p>Il decreto di nomina è pubblicato entro cinque giorni con le modalità previste all'art. 33, ultimo comma.</p> <p>Del provvedimento di nomina è data comunicazione agli interessati entro cinque giorni dall'emanazione, al fine dell'accettazione ed anche della formulazione della dichiarazione di opzione in presenza di eventuali condizioni di incompatibilità previste a carico dei ricercatori.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 40 <i>(Designazione di due ulteriori rappresentanti degli allievi nel collegio per l'elezione del Direttore ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. e) dello Statuto)</i></p> <p><b>Sono chiamati a far parte del collegio per l'elezione del Direttore quei rappresentanti degli allievi in Collegio accademico che, all'esito delle procedure di cui all'articolo precedente, abbiano conseguito il migliore rapporto fra il numero di voti ricevuti e il numero dei votanti.</b></p>

<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>(Ricorsi)</i></p> <p>Sia avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio, sia avverso il provvedimento di proclamazione dei risultati e di nomina è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti prevista dall'art. 26, ultimo comma, e dall'art.40, penultimo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni e i termini previsti dall'art. 28 del regolamento elettorale.</p> <p>I provvedimenti eventualmente adottati per effetto dell'accoglimento di ricorsi sono pubblicati entro cinque giorni con le modalità di cui all'art. 34, ultimo comma.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>(Ricorsi)</i></p> <p>Sia avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio, sia avverso il provvedimento di proclamazione dei risultati e di nomina è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti prevista dall'art. 25, ultimo comma, e dall'art.39, penultimo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni e i termini previsti dall'art. 27 del regolamento elettorale.</p> <p>I provvedimenti eventualmente adottati per effetto dell'accoglimento di ricorsi sono pubblicati entro cinque giorni con le modalità di cui all'art. 33, ultimo comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 42 <i>(Durata del mandato e sostituzioni)</i></p> <p>I rappresentanti dei ricercatori rimangono in carica per tre anni accademici, salvo il verificarsi delle cause di interruzione del mandato previste dall'art. 29, secondo comma, del regolamento.</p> <p>I rappresentanti degli allievi rimangono in carica per un anno, salvo il verificarsi delle cause di interruzione del mandato previste dall'art. 29, terzo comma, del regolamento.</p> <p>Nel caso di vacanza nelle rappresentanze di cui ai commi precedenti, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti purché previsto dalla graduatoria elettorale di cui all'art. 40, <del>quarto</del> quarto comma</p> <p>In caso contrario, sono indette entro venti giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42 <i>(Durata del mandato e sostituzioni)</i></p> <p>I rappresentanti dei ricercatori rimangono in carica per tre anni accademici, salvo il verificarsi delle cause di interruzione del mandato previste dall'art. 28, secondo comma, del regolamento.</p> <p>I rappresentanti degli allievi <b>e i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca e di borse post-dottorali</b> rimangono in carica per un anno, salvo il verificarsi delle cause di interruzione del mandato previste dall'art. 28, terzo comma, del regolamento.</p> <p>Nel caso di vacanza nelle rappresentanze di cui ai commi precedenti, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti purché previsto dalla graduatoria elettorale di cui all'art. 39, <b>terzo</b> comma</p> <p>In caso contrario, sono indette entro venti giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV ELEZIONI DELLE COMPONENTI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIE AL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA</p> <p style="text-align: center;">Art. 43 <i>(Elezioni dei rappresentanti di categoria di cui all'art.20, quarto comma, dello Statuto)</i></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV ELEZIONI DELLE COMPONENTI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIE AL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA</p> <p style="text-align: center;">Art. 43 <i>(Elezioni dei rappresentanti di categoria)</i></p>

<p>Il presente titolo disciplina l'elezione al Consiglio di Biblioteca:</p> <p>a) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di lettere e filosofia;</p> <p>b) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di scienze m. f. e n.;</p> <p>c) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei ricercatori;</p> <p>d) di un rappresentante e di un rappresentante supplente degli allievi;</p> <p>e) di un rappresentante e di un rappresentante supplente del personale tecnico e amministrativo in servizio presso la Biblioteca.</p>	<p>Il presente titolo disciplina l'elezione al Consiglio di Biblioteca:</p> <p>a) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di lettere e filosofia;</p> <p>b) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di scienze m. f. e n.;</p> <p>c) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei ricercatori;</p> <p>d) di un rappresentante e di un rappresentante supplente degli allievi;</p> <p>e) di un rappresentante e di un rappresentante supplente del personale tecnico e amministrativo in servizio presso la Biblioteca.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 44 (Elettorato)</p> <p>I rappresentanti dei professori di cui all'art. 43, lettera a), sono eletti nell'ambito della categoria dai professori ordinari, straordinari e associati, titolari di insegnamento o comunque appartenenti alla Classe, anche quando siano collocati fuori ruolo per il raggiungimento del limite d'età.</p> <p>I rappresentanti dei professori di cui all'art. 43, lettera b), sono eletti nell'ambito della categoria dai professori ordinari, straordinari e associati, titolari di insegnamento o comunque appartenenti alla Classe, anche quando siano collocati fuori ruolo per il raggiungimento del limite d'età.</p> <p>I rappresentanti dei ricercatori di cui all'art. 43, lettera c), sono eletti, nell'ambito della categoria, da tutti i ricercatori della Scuola.</p> <p>I rappresentanti degli allievi di cui all'art. 43, lettera d), sono eletti, nell'ambito della categoria, da tutti gli allievi del corso ordinario e da tutti gli allievi del corso di perfezionamento della Scuola.</p> <p>I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo di cui all'art. 43, lettera e), sono eletti tra il personale di ruolo, anche in prova, impiegato presso strutture bibliotecarie, amministrative, tecniche o comunque di servizio nell'ambito dell'articolazione funzionale della Biblioteca.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44 (Elettorato)</p> <p>I rappresentanti dei professori di cui all'art. 43, lettera a), sono eletti nell'ambito della categoria dai professori ordinari, straordinari e associati, titolari di insegnamento o comunque appartenenti alla Classe, anche quando siano collocati fuori ruolo per il raggiungimento del limite d'età.</p> <p>I rappresentanti dei professori di cui all'art. 43, lettera b), sono eletti nell'ambito della categoria dai professori ordinari, straordinari e associati, titolari di insegnamento o comunque appartenenti alla Classe, anche quando siano collocati fuori ruolo per il raggiungimento del limite d'età.</p> <p>I rappresentanti dei ricercatori di cui all'art. 43, lettera c), sono eletti, nell'ambito della categoria, da tutti i ricercatori della Scuola.</p> <p>I rappresentanti degli allievi di cui all'art. 43, lettera d), sono eletti, nell'ambito della categoria, da tutti gli allievi del corso ordinario e da tutti gli allievi del corso di perfezionamento della Scuola.</p> <p>I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo di cui all'art. 43, lettera e), sono eletti tra il personale di ruolo, anche in prova, impiegato presso strutture bibliotecarie, amministrative, tecniche o comunque di servizio nell'ambito dell'articolazione funzionale della Biblioteca.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 45 (Incompatibilità)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45 (Incompatibilità)</p>

<p>La partecipazione al Consiglio di Biblioteca in qualità di rappresentante dei professori è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di Biblioteca. La partecipazione al Consiglio di Biblioteca in qualità di rappresentante del personale tecnico e amministrativo è incompatibile con l'ufficio di Bibliotecario Direttore.</p> <p>Operano inoltre le incompatibilità previste all'art. 17 del regolamento.</p>	<p>La partecipazione al Consiglio di Biblioteca in qualità di rappresentante dei professori è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di Biblioteca. La partecipazione al Consiglio di Biblioteca in qualità di rappresentante del personale tecnico e amministrativo è incompatibile con l'ufficio di Bibliotecario Direttore.</p> <p>Operano inoltre le incompatibilità previste all'art. 17 del regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 46 <i>(Data delle elezioni)</i></p> <p>Le elezioni dei rappresentanti di cui all'art. 43 sono indette almeno sessanta giorni prima della conclusione dell'anno di scadenza del mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 46 <i>(Data delle elezioni)</i></p> <p>Le elezioni dei rappresentanti di cui all'art. 43 sono indette almeno sessanta giorni prima della conclusione dell'anno di scadenza del mandato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 47 <i>(Elezioni, liste elettorali)</i></p> <p>Le elezioni sono indette con decreto del Direttore, da emanarsi almeno venti giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>Con il medesimo provvedimento sono approvate le liste degli elettori attivi e passivi, con l'indicazione espressa di eventuali cause di esclusione dall'elettorato passivo riferite alla data di emanazione del decreto che indice le elezioni.</p> <p>Il decreto e le liste elettorali sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione agli albi ufficiali della Biblioteca e della Scuola</p> <p>Il decreto è affisso contestualmente agli albi delle Classi, ove siano interessati alle elezioni professori, ricercatori o allievi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47 <i>(Elezioni, liste elettorali)</i></p> <p>Le elezioni sono indette con decreto del Direttore, da emanarsi almeno venti giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>Con il medesimo provvedimento sono approvate le liste degli elettori attivi e passivi, con l'indicazione espressa di eventuali cause di esclusione dall'elettorato passivo riferite alla data di emanazione del decreto che indice le elezioni.</p> <p>Il decreto e le liste elettorali sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione agli albi ufficiali della Biblioteca e della Scuola</p> <p>Il decreto è affisso contestualmente agli albi delle Classi, ove siano interessati alle elezioni professori, ricercatori o allievi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 48 <i>(Ricorso avverso la composizione delle liste elettorali)</i></p> <p>Avverso la composizione delle liste elettorali e le cause di eventuale esclusione dell'elettorato è ammesso motivato ricorso alla Commissione elettorale di cui all'art. 9 del regolamento.</p> <p>Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. <del>20</del> del regolamento.</p> <p>I decreti emanati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. <del>20</del> sono pubblicati con le modalità di cui all'art. 47, penultimo e ultimo comma.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48 <i>(Ricorso avverso la composizione delle liste elettorali)</i></p> <p>Avverso la composizione delle liste elettorali e le cause di eventuale esclusione dell'elettorato è ammesso motivato ricorso alla Commissione elettorale di cui all'art. 9 del regolamento.</p> <p>Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. <b>19</b> del regolamento.</p> <p>I decreti emanati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. <b>19</b> sono pubblicati con le modalità di cui all'art. 47, penultimo e ultimo comma.</p>



<p style="text-align: center;">Art. 49 (<i>Seggio</i>)</p> <p>Alle operazioni di voto e di scrutinio viene preposto un Seggio costituito con decreto del Direttore, che esercita le competenze e assume le responsabilità previste all'art. 24 del regolamento.</p> <p>Il Seggio è presieduto da un professore o da un ricercatore o da funzionario <del>in possesso di qualifica dirigenziale oppure</del> inquadrato nella categoria EP. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e per le elezioni degli allievi, il Seggio può essere presieduto <del>inoltre</del> da un funzionario inquadrato nella categoria D.</p> <p>Del Seggio fanno parte almeno altri tre componenti, nominati in modo da rappresentare tutte le eventuali componenti chiamate al voto. A tal fine, i professori sono considerati un'unica componente.</p> <p>Del Seggio è chiamato a far parte un funzionario dell'area amministrativa inquadrato nella categoria C, che eserciterà anche funzioni di Segretario verbalizzante.</p> <p>Nel caso che le elezioni di diverse componenti del Consiglio di Biblioteca siano indette per la medesima data, alle stesse è preposto, ove motivi di funzionalità non lo impediscano, il medesimo Seggio.</p> <p>Delle operazioni effettuate viene reso un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 49 (<i>Seggio</i>)</p> <p>Alle operazioni di voto e di scrutinio viene preposto un Seggio costituito con decreto del Direttore, che esercita le competenze e assume le responsabilità previste all'art. 24 del regolamento.</p> <p>Il Seggio è presieduto da un professore o da un ricercatore o da <b>un dirigente</b> o da un funzionario inquadrato nella categoria EP. Per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e per le elezioni degli allievi, il Seggio può essere presieduto da un funzionario inquadrato nella categoria D.</p> <p>Del Seggio fanno parte almeno altri tre componenti, nominati in modo da rappresentare tutte le eventuali componenti chiamate al voto. A tal fine, i professori sono considerati un'unica componente.</p> <p>Del Seggio è chiamato a far parte un funzionario dell'area amministrativa inquadrato nella categoria C, che eserciterà anche funzioni di Segretario verbalizzante.</p> <p>Nel caso che le elezioni di diverse componenti del Consiglio di Biblioteca siano indette per la medesima data, alle stesse è preposto, ove motivi di funzionalità non lo impediscano, il medesimo Seggio.</p> <p>Delle operazioni effettuate viene reso un processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 50 (<i>Adempimenti amministrativi</i>)</p> <p>Si applicano alle elezioni di cui al presente titolo le disposizioni di cui all'art. 22.</p> <p>La scheda elettorale dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 22, anche lo spazio per l'indicazione del rappresentante supplente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50 (<i>Adempimenti amministrativi</i>)</p> <p>Si applicano alle elezioni di cui al presente titolo le disposizioni di cui all'art. 21.</p> <p>La scheda elettorale dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 21, anche lo spazio per l'indicazione del rappresentante supplente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 51 (<i>Espressione del voto</i>)</p> <p>Nelle elezioni previste dal presente titolo l'elettore può esprimere una sola designazione per il rappresentante titolare e una sola designazione per il rappresentante supplente.</p> <p>Il voto si esprime indicando, negli appositi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51 (<i>Espressione del voto</i>)</p> <p>Nelle elezioni previste dal presente titolo l'elettore può esprimere una sola designazione per il rappresentante titolare e una sola designazione per il rappresentante supplente.</p> <p>Il voto si esprime indicando, negli appositi</p>

<p>spazi sulla scheda, il cognome delle persone scelte. In caso di omonimia nella stessa categoria di personale, il voto per essere valido dovrà indicare anche il nome della persona designata.</p>	<p>spazi sulla scheda, il cognome delle persone scelte. In caso di omonimia nella stessa categoria di personale, il voto per essere valido dovrà indicare anche il nome della persona designata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 52 <i>(Operazioni di voto e di scrutinio)</i></p> <p>Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono secondo le modalità previste agli artt. <del>25</del> e <del>26</del> del regolamento.</p> <p>Nel caso che una stessa persona sia designata sulla scheda come rappresentante titolare e come rappresentante supplente, si considera valida la sola designazione relativa alla titolarità della rappresentanza.</p> <p>La pubblicazione dei risultati prevista all'ultimo comma dell'art. <del>26</del> è effettuata nelle forme previste dall'art. 47, penultimo e ultimo comma.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52 <i>(Operazioni di voto e di scrutinio)</i></p> <p>Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono secondo le modalità previste agli artt. <del>24</del> e <del>25</del> del regolamento.</p> <p>Nel caso che una stessa persona sia designata sulla scheda come rappresentante titolare e come rappresentante supplente, si considera valida la sola designazione relativa alla titolarità della rappresentanza.</p> <p>La pubblicazione dei risultati prevista all'ultimo comma dell'art. <del>25</del> è effettuata nelle forme previste dall'art. 47, penultimo e ultimo comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 53 <i>(Proclamazione dei risultati)</i></p> <p>La proclamazione dei risultati e degli eletti è effettuata con decreto del Direttore.</p> <p>Il decreto è emanato non prima che siano trascorsi i termini per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di cui all'art. <del>28</del>, primo comma.</p> <p>Sono proclamati eletti, come rappresentanti effettivi e come rappresentanti supplenti, coloro che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti nell'ambito delle due differenti designazioni.</p> <p>Con il provvedimento di cui al primo comma sono approvate anche le graduatorie elettorali, nelle quali sono inseriti, oltre all'eletto e al supplente, gli esponenti della categoria che abbiano riportato un numero di voti non inferiore a quello indicato al comma successivo, utile a eventuali sostituzioni degli eletti.</p> <p>E' necessario che l'eletto abbia riportato un numero di voti non inferiore a un decimo dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche. In caso contrario si procederà a indire elezioni suppletive entro venti giorni.</p> <p>Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie, a parità di voti, si osservano le disposizioni di cui all'art. <del>27</del>, sesto e settimo comma.</p> <p>Il decreto di nomina è pubblicato entro cinque</p>	<p style="text-align: center;">Art. 53 <i>(Proclamazione dei risultati)</i></p> <p>La proclamazione dei risultati e degli eletti è effettuata con decreto del Direttore.</p> <p>Il decreto è emanato non prima che siano trascorsi i termini per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di cui all'art. <del>27</del>, primo comma.</p> <p>Sono proclamati eletti, come rappresentanti effettivi e come rappresentanti supplenti, coloro che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti nell'ambito delle due differenti designazioni.</p> <p>Con il provvedimento di cui al primo comma sono approvate anche le graduatorie elettorali, nelle quali sono inseriti, oltre all'eletto e al supplente, gli esponenti della categoria che abbiano riportato un numero di voti non inferiore a quello indicato al comma successivo, utile a eventuali sostituzioni degli eletti.</p> <p>E' necessario che l'eletto abbia riportato un numero di voti non inferiore a un decimo dei voti validamente espressi, con esclusione delle schede bianche. In caso contrario si procederà a indire elezioni suppletive entro venti giorni.</p> <p>Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie, a parità di voti, si osservano le disposizioni di cui all'art. <del>26</del>, sesto e settimo comma.</p> <p>Il decreto di nomina è pubblicato entro cinque</p>

<p>giorni con le modalità previste all'art. 47, penultimo e ultimo comma.</p> <p>Del provvedimento di nomina è data comunicazione agli interessati entro cinque giorni dall'emanazione, al fine dell'accettazione ed anche della formulazione della dichiarazione di opzione in presenza di eventuali condizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.</p>	<p>giorni con le modalità previste all'art. 47, penultimo e ultimo comma.</p> <p>Del provvedimento di nomina è data comunicazione agli interessati entro cinque giorni dall'emanazione, al fine dell'accettazione ed anche della formulazione della dichiarazione di opzione in presenza di eventuali condizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 54 <i>(Ricorsi)</i></p> <p>Sia avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio, sia avverso il provvedimento di proclamazione dei risultati e di nomina è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti prevista dall'art. 26, ultimo comma, e dall'art. 53, penultimo comma</p> <p>Si applicano le disposizioni e i termini previsti dall'art. 28 del regolamento elettorale.</p> <p>I provvedimenti eventualmente adottati per effetto dell'accoglimento di ricorsi sono pubblicati entro cinque giorni con le modalità di cui all'art.47, penultimo e ultimo comma.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 54 <i>(Ricorsi)</i></p> <p>Sia avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio, sia avverso il provvedimento di proclamazione dei risultati e di nomina è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti prevista dall'art. 25, ultimo comma, e dall'art. 53, penultimo comma</p> <p>Si applicano le disposizioni e i termini previsti dall'art. 27 del regolamento elettorale.</p> <p>I provvedimenti eventualmente adottati per effetto dell'accoglimento di ricorsi sono pubblicati entro cinque giorni con le modalità di cui all'art.47, penultimo e ultimo comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 55 <i>(Costituzione del Consiglio di Biblioteca. Durata del mandato e sostituzioni)</i></p> <p>Con decreto del Direttore si procede alla costituzione del Consiglio di Biblioteca. Il decreto è pubblicato, per almeno dieci giorni, con le modalità previste all'art. 47, penultimo e ultimo comma</p> <p>I rappresentanti, compresi i rappresentanti supplenti, rimangono in carica per due anni, salvo il verificarsi delle cause di interruzione del mandato previste dall'art. 29.</p> <p>Nel caso di vacanza del rappresentante titolare o del rappresentante supplente di cui al comma precedente, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nelle rispettive graduatorie purché previsto ai sensi dell'art. 53, quarto comma.</p> <p>In caso contrario, sono indette entro venti giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55 <i>(Costituzione del Consiglio di Biblioteca. Durata del mandato e sostituzioni)</i></p> <p>Con decreto del Direttore si procede alla costituzione del Consiglio di Biblioteca. Il decreto è pubblicato, per almeno dieci giorni, con le modalità previste all'art. 47, penultimo e ultimo comma</p> <p>I rappresentanti, compresi i rappresentanti supplenti, rimangono in carica per due anni, salvo il verificarsi delle cause di interruzione del mandato previste dall'art. 28.</p> <p>Nel caso di vacanza del rappresentante titolare o del rappresentante supplente di cui al comma precedente, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nelle rispettive graduatorie purché previsto ai sensi dell'art. 53, quarto comma.</p> <p>In caso contrario, sono indette entro venti giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO V ELEZIONI DELLE COMPONENTI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIE AL CONSIGLIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE E DEL CALCOLO</p> <p style="text-align: center;">Art. 56 <i>(Elezioni dei rappresentanti di categoria <del>di cui all'art. 21,</del> settimo comma, dello Statuto)</i></p> <p>Il presente titolo disciplina l'elezione al Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo (Centro):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di lettere e filosofia;</li> <li>b) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di scienze m. f. e n.;</li> <li>c) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei ricercatori;</li> <li>d) di un rappresentante e di un rappresentante supplente degli allievi;</li> <li>e) di un rappresentante e di un rappresentante supplente del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">TITOLO V ELEZIONI DELLE COMPONENTI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIE AL CONSIGLIO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE E DEL CALCOLO</p> <p style="text-align: center;">Art. 56 <i>(Elezioni dei rappresentanti di categoria)</i></p> <p>Il presente titolo disciplina l'elezione al Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo (Centro):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di lettere e filosofia;</li> <li>b) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei professori ordinari, straordinari e associati della Classe di scienze m. f. e n.;</li> <li>c) di un rappresentante e di un rappresentante supplente dei ricercatori;</li> <li>d) di un rappresentante e di un rappresentante supplente degli allievi;</li> <li>e) di un rappresentante e di un rappresentante supplente del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Art. 57 <i>(Elettorato)</i></p> <p>Per le elezioni dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli allievi di cui all'art.56, il corpo elettorale è determinato ai sensi dell'art. 44.</p> <p>I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo di cui all'art. 56, lettera e), sono eletti tra il personale di ruolo, anche in prova, impiegato presso strutture di elaborazione dati, tecniche, amministrative o comunque di servizio nell'ambito dell'articolazione funzionale del Centro.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57 <i>(Elettorato)</i></p> <p>Per le elezioni dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli allievi di cui all'art.56, il corpo elettorale è determinato ai sensi dell'art. 44.</p> <p>I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo di cui all'art. 56, lettera e), sono eletti tra il personale di ruolo, anche in prova, impiegato presso strutture di elaborazione dati, tecniche, amministrative o comunque di servizio nell'ambito dell'articolazione funzionale del Centro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 58 <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>La partecipazione al Consiglio del Centro in qualità di rappresentante dei professori è incompatibile con l'esercizio della carica di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>La partecipazione al Consiglio del Centro in qualità di rappresentante dei professori è incompatibile con l'esercizio della carica di</p>

<p>Direttore del Centro. La partecipazione al Consiglio del Centro in qualità di rappresentante del personale tecnico e amministrativo è incompatibile con l'ufficio di Responsabile Tecnico del Centro.</p> <p>Operano inoltre le incompatibilità previste all'art. 17 del regolamento.</p>	<p>Direttore del Centro. La partecipazione al Consiglio del Centro in qualità di rappresentante del personale tecnico e amministrativo è incompatibile con l'ufficio di Responsabile Tecnico del Centro.</p> <p>Operano inoltre le incompatibilità previste all'art. 17 del regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 59 <i>(Data delle elezioni)</i></p> <p>Le elezioni dei rappresentanti di cui all'art. 56 sono indette almeno sessanta giorni prima della conclusione dell'anno di scadenza del mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 59 <i>(Data delle elezioni)</i></p> <p>Le elezioni dei rappresentanti di cui all'art. 56 sono indette almeno sessanta giorni prima della conclusione dell'anno di scadenza del mandato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 60 <i>(Elezioni, liste elettorali)</i></p> <p>Le elezioni sono indette con decreto del Direttore, da emanarsi almeno venti giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>Con il medesimo provvedimento sono approvate le liste degli elettori attivi e passivi, con l'indicazione espressa di eventuali cause di esclusione dall'elettorato passivo, riferita alla data di emanazione del decreto che indice le elezioni.</p> <p>Il decreto e le liste elettorali sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione agli albi ufficiali del Centro e della Scuola</p> <p>Il decreto è affisso inoltre agli albi delle Classi ove siano interessati alle elezioni professori, ricercatori o allievi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60 <i>(Elezioni, liste elettorali)</i></p> <p>Le elezioni sono indette con decreto del Direttore, da emanarsi almeno venti giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>Con il medesimo provvedimento sono approvate le liste degli elettori attivi e passivi, con l'indicazione espressa di eventuali cause di esclusione dall'elettorato passivo, riferita alla data di emanazione del decreto che indice le elezioni.</p> <p>Il decreto e le liste elettorali sono pubblicati entro cinque giorni mediante affissione agli albi ufficiali del Centro e della Scuola</p> <p>Il decreto è affisso inoltre agli albi delle Classi ove siano interessati alle elezioni professori, ricercatori o allievi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 61 <i>(Ricorso avverso la composizione delle liste elettorali)</i></p> <p>Si applicano in materia di ricorsi le disposizioni di cui all'art. <del>20</del>.</p> <p>I decreti emanati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. <del>20</del> sono pubblicati con le modalità di cui all'art. 60, penultimo e ultimo comma.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61 <i>(Ricorso avverso la composizione delle liste elettorali)</i></p> <p>Si applicano in materia di ricorsi le disposizioni di cui all'art. <b>19</b>.</p> <p>I decreti emanati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. <b>19</b> sono pubblicati con le modalità di cui all'art. 60, penultimo e ultimo comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 62 <i>(Seggio)</i></p> <p>Alle operazioni di voto e di scrutinio viene preposto un Seggio costituito con decreto del Direttore, emanato nel rispetto delle disposizioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 62 <i>(Seggio)</i></p> <p>Alle operazioni di voto e di scrutinio viene preposto un Seggio costituito con decreto del Direttore, emanato nel rispetto delle disposizioni</p>

<p>di cui all'art. 49.</p> <p>Nel caso che le elezioni di diverse componenti del Consiglio del Centro siano indette per la medesima data, alle stesse è preposto, ove motivi di funzionalità non lo impediscano, il medesimo Seggio.</p>	<p>di cui all'art. 49.</p> <p>Nel caso che le elezioni di diverse componenti del Consiglio del Centro siano indette per la medesima data, alle stesse è preposto, ove motivi di funzionalità non lo impediscano, il medesimo Seggio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 63 <i>(Adempimenti amministrativi)</i></p> <p>Si applicano alle elezioni di cui al presente titolo le disposizioni di cui all'art. <del>22</del>.</p> <p>La scheda elettorale dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall'art. <del>22</del>, anche lo spazio per l'indicazione del rappresentante supplente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63 <i>(Adempimenti amministrativi)</i></p> <p>Si applicano alle elezioni di cui al presente titolo le disposizioni di cui all'art. <b>21</b>.</p> <p>La scheda elettorale dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall'art. <b>21</b>, anche lo spazio per l'indicazione del rappresentante supplente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 64 <i>(Espressione del voto)</i></p> <p>Si applicano le disposizioni di cui all'art. 51.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 64 <i>(Espressione del voto)</i></p> <p>Si applicano le disposizioni di cui all'art. 51.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 65 <i>(Operazioni di voto e di scrutinio)</i></p> <p>Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono secondo le modalità previste agli artt. <del>25</del> e <del>26</del> del regolamento.</p> <p>Si applica il secondo comma dell'art. 52.</p> <p>La pubblicazione dei risultati prevista all'ultimo comma dell'art. <del>26</del> è effettuata nelle forme previste dall'art. 60, penultimo e ultimo comma.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 65 <i>(Operazioni di voto e di scrutinio)</i></p> <p>Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono secondo le modalità previste agli artt. <b>24</b> e <b>25</b> del regolamento.</p> <p>Si applica il secondo comma dell'art. 52.</p> <p>La pubblicazione dei risultati prevista all'ultimo comma dell'art. <b>25</b> è effettuata nelle forme previste dall'art. 60, penultimo e ultimo comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 66 <i>(Proclamazione dei risultati)</i></p> <p>La proclamazione dei risultati e degli eletti è effettuata con decreto del Direttore. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 53.</p> <p>Il decreto è pubblicato entro cinque giorni con le modalità previste all'art. 60, penultimo e ultimo comma.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66 <i>(Proclamazione dei risultati)</i></p> <p>La proclamazione dei risultati e degli eletti è effettuata con decreto del Direttore. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 53.</p> <p>Il decreto è pubblicato entro cinque giorni con le modalità previste all'art. 60, penultimo e ultimo comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 67 <i>(Ricorsi)</i></p> <p>Sia avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67 <i>(Ricorsi)</i></p> <p>Sia avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di</p>

<p>scrutinio, sia avverso il provvedimento di proclamazione dei risultati e di nomina è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti prevista dagli artt. 26, ultimo comma, e 53, penultimo comma.</p> <p>Si applicano ai ricorsi le disposizioni e i termini di cui all'art. 28.</p> <p>I provvedimenti eventualmente adottati per effetto dell'accoglimento di ricorsi sono pubblicati entro cinque giorni con le modalità di cui all'art. 60, penultimo e ultimo comma.</p>	<p>scrutinio, sia avverso il provvedimento di proclamazione dei risultati e di nomina è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti prevista dagli artt. 25, ultimo comma, e 53, penultimo comma.</p> <p>Si applicano ai ricorsi le disposizioni e i termini di cui all'art. 27.</p> <p>I provvedimenti eventualmente adottati per effetto dell'accoglimento di ricorsi sono pubblicati entro cinque giorni con le modalità di cui all'art. 60, penultimo e ultimo comma.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 68 <i>(Costituzione del Consiglio del Centro. Durata del mandato e sostituzioni)</i></p> <p>Con decreto del Direttore si procede alla costituzione del Consiglio del Centro. Il decreto è pubblicato, per almeno dieci giorni, con le modalità previste all'art. 60, penultimo e ultimo comma</p> <p>I rappresentanti, compresi i rappresentanti supplenti, rimangono in carica per due anni, salvo il verificarsi delle cause di interruzione del mandato previste dall'art. 29.</p> <p>Nel caso di vacanza del rappresentante titolare o del rappresentante supplente, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nelle rispettive graduatorie, purché previsto per effetto del limite indicato dall'art. 53, quarto e quinto comma. In caso contrario, sono indette entro venti giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 68 <i>(Costituzione del Consiglio del Centro. Durata del mandato e sostituzioni)</i></p> <p>Con decreto del Direttore si procede alla costituzione del Consiglio del Centro. Il decreto è pubblicato, per almeno dieci giorni, con le modalità previste all'art. 60, penultimo e ultimo comma</p> <p>I rappresentanti, compresi i rappresentanti supplenti, rimangono in carica per due anni, salvo il verificarsi delle cause di interruzione del mandato previste dall'art. 28.</p> <p>Nel caso di vacanza del rappresentante titolare o del rappresentante supplente, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nelle rispettive graduatorie, purché previsto per effetto del limite indicato dall'art. 53, quarto e quinto comma. In caso contrario, sono indette entro venti giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 69 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p><del>Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, salvo diversa esplicita indicazione, esclusivamente alle elezioni del Consiglio direttivo e dei Consigli di Classe indette in prima applicazione dello Statuto.</del></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 69 <b><i>(Prima costituzione del Collegio accademico)</i></b></p> <p><b>Allo scopo di costituire il Collegio accademico e renderlo operativo con l'inizio dell'anno accademico 2006-2007, e fino all'espletamento delle relative procedure elettorali per i Consigli di Classe accademica, i rappresentanti dei ricercatori e degli allievi in Collegio accademico saranno individuati, con i criteri di cui all'art. 39, fra i rappresentanti in carica nei rispettivi Consigli</b></p>

	<b>di Classe.</b>
<p style="text-align: center;">Art. 70 <i>(Commissione elettorale)</i></p> <p>La Commissione elettorale, in deroga a quanto previsto all'art. 9, primo comma, del regolamento, è costituita, e modificata ove ne insorga la necessità, con decreto del Direttore da sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo, nell'osservanza comunque della composizione prevista al terzo e quinto comma dell'art. 9.</p> <p>La Commissione costituita ai sensi del primo comma esercita la sua competenza fino alla costituzione della Commissione elettorale con le modalità previste dall'art. 9.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 70 <i>(Commissione elettorale)</i></p> <p>La Commissione elettorale, in deroga a quanto previsto all'art. 9, primo comma, del regolamento, è costituita, e modificata ove ne insorga la necessità, con decreto del Direttore da sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo, nell'osservanza comunque della composizione prevista al terzo e quinto comma dell'art. 9.</p> <p>La Commissione costituita ai sensi del primo comma esercita la sua competenza fino alla costituzione della Commissione elettorale con le modalità previste dall'art. 9.</p>
<p style="text-align: center;"><del>Art. 71</del> <del><i>(Rinnovi delle componenti rappresentative al Consiglio direttivo e ai Consigli di Classe)</i></del></p> <p><del>Le elezioni per il rinnovo delle componenti rappresentative al Consiglio direttivo e ai Consigli di Classe sono indette entro un mese dall'approvazione del regolamento elettorale, anche in deroga a quanto previsto agli artt.18, primo e secondo comma, e 33.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><del>Art. 72</del> <del><i>(Riduzioni dei termini elettorali)</i></del></p> <p><del>Il termine ultimo di trenta giorni previsto per l'emanazione del decreto che indice le elezioni al Consiglio direttivo, indicato al primo comma dell'art. 19 e il termine ultimo di venti giorni per l'emanazione del decreto che indice le elezioni ai Consigli di Classe, indicato al primo comma dell'art. 34, sono ridotti a quindici giorni.</del></p> <p><del>Inoltre, sono ridotti da cinque a tre giorni i termini previsti dagli artt. 19, ultimo comma, e 34, ultimo comma, per la pubblicazione dei decreti che indicano le elezioni al Consiglio direttivo e ai Consigli di Classe.</del></p> <p><del>Sono ridotti da cinque a tre giorni tutti i termini previsti agli artt. 20 e 28 in materia di ricorsi. La riduzione si applica anche alle elezioni dei Consigli di Classe per effetto dell'espresso richiamo previsto dagli artt. 35, primo comma, e 48, secondo comma.</del></p>	<p style="text-align: center;">Art. 71 <i>(Riduzioni dei termini elettorali)</i></p> <p><b>Ove ricorrano straordinari e obiettivi motivi d'urgenza, i termini previsti dal presente regolamento possono essere ridotti con decreto del Direttore da sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo.</b></p> <p><b>I termini in materia di ricorsi non possono comunque essere inferiori a tre giorni.</b></p> <p><b>Quando si debba procedere alla nomina del Direttore prima della scadenza ordinaria del quadriennio, il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 è ridotto a dieci giorni.</b></p>



<p><del>E' ridotto da quindici a dieci giorni il termine indicato all'art. 21, primo comma, per l'emanazione del decreto di costituzione del Seggio.</del></p> <p><del>E' ridotto infine da dieci a cinque giorni il termine prescritto per l'esercizio del diritto di opzione dall'art. 6 del regolamento.</del></p> <p><del>I termini di cui ai precedenti commi possono essere ulteriormente ridotti ove ricorrano straordinari e obiettivi motivi di urgenza. Le riduzioni dei termini sono disposte con decreto del Direttore, da sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo.</del></p> <p><del>Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti possono essere applicate anche per elezioni successive del Consiglio direttivo e dei Consigli di Classe, con le modalità e nei casi previsti dal comma precedente. La disposizione si applica anche alle elezioni relative al Consiglio di Biblioteca e al Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><del>Art. 73</del></p> <p style="text-align: center;"><del>(Termine di elezione degli ulteriori rappresentanti per l'elezione del Direttore)</del></p> <p><del>In prima applicazione del regolamento, il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 18 è ridotto da trenta a dieci giorni.</del></p> <p><del>Il termine può essere ridotto, come previsto al precedente comma, anche in seguito rispetto alla prima applicazione dello Statuto, quando si debba procedere alla nomina del Direttore prima della scadenza ordinaria del quadriennio, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 72.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><del>Art. 74</del></p> <p style="text-align: center;"><del>(Decorrenza e durata del mandato)</del></p> <p><del>In deroga a quanto previsto dall'art. 11, primo e secondo comma, il mandato dei rappresentanti eletti al Consiglio direttivo e ai Consigli di Classe decorre dalla data del decreto di nomina.</del></p> <p><del>In prima applicazione dello Statuto, i termini indicati agli artt. 29, secondo comma, e 42, primo comma, decorrono dall'anno accademico successivo alla data dei decreti di nomina al Consiglio direttivo e ai Consigli di Classe.</del></p> <p><del>In prima applicazione dello Statuto, i termini</del></p>	

<p><del>indicati agli artt. 20, terzo comma, e 42, secondo comma, decorrono dall'anno solare successivo alla data dei decreti di nomina dei rappresentanti degli allievi al Consiglio direttivo e ai Consigli di Classe.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><del>Art. 75 (Interpretazione dell'art. 57, secondo comma, dello Statuto)</del></p> <p><del>Il termine del 31 ottobre previsto all'art. 57, secondo comma, dello Statuto, è riferito ai rappresentanti dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico e amministrativo.</del></p> <p><del>Il mandato dei rappresentanti degli allievi al Consiglio direttivo e ai Consigli di Classe si conclude al termine dell'anno solare successivo alla data del decreto di nomina.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><del>Art. 76 (Rinvio allo Statuto)</del></p> <p><del>Per quanto non previsto dal regolamento, si applicano alle elezioni di cui al presente e ai precedenti titoli le disposizioni dello Statuto.</del></p>	
<p style="text-align: center;"><del>Art. 77 (Entrata in vigore)</del></p> <p><del>Il presente regolamento, emanato con decreto del Direttore, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale della Scuola.</del></p> <p><del>Il presente regolamento rimarrà pubblicato all'albo ufficiale della Scuola per quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di emanazione.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 72</b> (Entrata in vigore)</p> <p>Il presente regolamento, emanato con decreto del Direttore, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale della Scuola.</p> <p>Il presente regolamento rimarrà pubblicato all'albo ufficiale della Scuola per quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di emanazione.</p>